

Concordato preventivo biennale

Sommario

PREMESSA	2
AMBITO APPLICATIVO	2
PROCEDURE INFORMATICHE DI AUSILIO	3
ADESIONE ALLA PROPOSTA	3
REQUISITI DI ACCESSO	3
CAUSE DI ESCLUSIONE	5
EFFETTI DELL'ACCETTAZIONE DELLA PROPOSTA	6
RAPPORTO CON IL REDDITO EFFETTIVO	7
ADEMPIMENTI	8
RINNOVO DEL CONCORDATO	8
QUANTIFICAZIONE DEL REDDITO DI RIFERIMENTO E CONCORDATARIO	8
FLAT TAX MAGGIOR REDDITO	14
CONCORDATO E IVA	17
CIRCOSTANZE ECCEZIONALI DI FUORIUSCITA	17
MISURE PER GRADUARE IL CONCORDATO	19
BENEFICI PREMIALI	19
DETERMINAZIONE ACCONTI	19
CODICI TRIBUTO	21
CESSAZIONE DEL CONCORDATO	22
DECADENZA CONCORDATO	22
SOGGETTI FORFETARI	25
DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO	28
CONCLUSIONI	29

PREMESSA

In questi ultimi due mesi abbiamo assistito ad un rincorrersi di modifiche alle disposizioni sul concordato preventivo biennale oltre alla pubblicazione di pareri ed interpretazioni culminate nella CM 17/9/2024, n. 18/E, la quale, comunque, non ha risolto tutti i dubbi e le perplessità dei professionisti e dei contribuenti.

La prima modifica legislativa all'originario D.Lgs. 13/2024 è avvenuta con il D.Lgs. 108 del 5 agosto 2024. Poi è finalmente apparso sulla G.U. del 10/9/2024 il DM 29/4/2024 contenente i correttivi agli ISA per il periodo d'imposta 2023 che, l'Agenzia delle Entrate si è premurata di informare che il software "Il tuo ISA" nella versione 2.0.0 li conteneva già.

Sembra che non si è ancora finita la querelle: infatti c'è un emendamento al decreto Omnibus che dovrebbe contenere una sanatoria generata alle irregolarità con il pagamento di una somma di 1.000 euro per ogni annualità con un massimo di 5.000 euro (corrispondenti ai 5 anni accertabili).

Insomma una storia infinita per un istituto che, nemmeno nella versione di qualche anno fa ha avuto successo, anzi è stato un flop pressoché totale.

Vediamo, con questo intervento, di fare il punto della situazione alla data di redazione di questo intervento.

AMBITO APPLICATIVO

Tra le riforme in tema di accertamento troviamo il «Concordato preventivo biennale» (CPB) applicabile a decorrere dal 2024, a favore dei **soggetti ISA** e dei contribuenti **forfetari**, titolari di **reddito d'impresa** **reddito di lavoro autonomo**.

Per l'applicazione del CPB, l'Agenzia delle Entrate formula una proposta per la definizione biennale del reddito d'impresa o di lavoro autonomo (IRPEF-IRES) e del valore della produzione netta (IRAP).

Ricordiamo anche la sperimentality del concordato per i contribuenti Forfettari i quali lo applicheranno **limitatamente al 2024**.

PROCEDURE INFORMATICHE DI AUSILIO

A regime, quindi per le prossime annualità entro il 15/4 di ciascun anno, l'Agenzia mette a disposizione dei contribuenti o degli intermediari, appositi programmi informatici per l'acquisizione dei dati necessari per l'elaborazione della proposta di concordato.

Per il 2024, i programmi sono resi disponibili:

- entro il 15/6/2024 per i soggetti ordinari;
- entro il 15/7/2024 per i soggetti Forfettari.

Per il funzionamento del concordato, oltre al D.Lgs. 13/2024 erano necessarie normative sussidiarie:

- Provvedimento: l'Agenzia definisce le modalità e i dati da comunicare;
- Decreto del MEF: individua i periodi d'imposta per i quali la metodologia approvata consente di definire la proposta di CPB.

ADESIONE ALLA PROPOSTA

A regime, il contribuente potrà aderire alla proposta di concordato entro il 31.7 per i soggetti con esercizio solare o entro il 7° mese successivo alla chiusura dell'esercizio per i non solari.

Per il 1° anno di applicazione il termine di adesione è differito al 31/10/2024 per persone fisiche e società di persone ed entro la fine del 10° mese successivo alla chiusura dell'esercizio per le società di capitali o per i soggetti con esercizio non solare.

REQUISITI DI ACCESSO

Possono accedere al CPB:

1. i soggetti ai quali sono applicabili gli ISA quindi chi nel 2023 ha una causa di esclusione NON può aderire al CPB
2. i soggetti che, con riferimento al periodo d'imposta precedente (2023) a quello cui si riferisce la proposta non hanno debiti tributari A.d.E. o contributivi superiori a € 5.000. Sono tali se:
 - definitivamente accertati con sentenza irrevocabile;
 - scaturenti da atti impositivi non più impugnabili.

Secondo la regola generale, i debiti possono essere anche di annualità precedenti al 2023, ma, al 31/12/2023:

- a) c'è una sentenza passata in giudicato;
- b) è stato notificato un atto di accertamento, liquidazione, ecc., che non è stato impugnato ed è divenuto definitivo e quindi non impugnabile.

Come noi sappiamo, alla regola generale seguono le deroghe: è possibile accedere al concordato se il contribuente, entro il 31/10/2024:

- *estingue* completamente i debiti fiscali o contributivi;
- paghi una somma che riduca il debito complessivo a meno di 5.000 euro, dato dalla somma di imposte, contributi, sanzioni ed interessi;
- chieda (ed ottenga) la rateazione dei debiti superiori a 5.000 euro.

N.B.: la nuova formulazione della norma non tiene distinti i debiti per tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate rispetto ai contributi; infatti, quando fa riferimento al limite di 5.000, parla di «debiti di cui al primo periodo» (del co. 2) dove troviamo entrambi.

NB: attestare nel rigo P01 di avere i requisiti (es. debiti > 5.000€):

- fa decadere dal concordato in sede di controllo degli stessi, ma fin dall'origine, per assenza dei requisiti di accesso;
- può comportare una denuncia penale in quanto le attestazioni dei requisiti sono fatti in dichiarazione sostitutiva di notorietà;
- tornano ad applicarsi le regole ordinarie di determinazione dei redditi.

Alcune precisazioni:

- La presenza di avvisi bonari non impedisce l'accesso al concordato in quanto l'avviso bonario non è un atto definitivo;
- Debiti tributari di soci di società trasparenti sono ininfluenti per l'adesione al concordato;
- La cartella di pagamento (es. da 36/bis – DPR 600/1973):
 - se notificata nel 2023, può essere causa ostativa qualora al 31/12/2023 fossero spirati i 60 gg senza che sia stata pagata o rateizzata;
 - se notificata nel 2024 non è causa ostativa, in quanto al 31/12/2023 non c'era un atto definitivo (CM 18/2024);
 - se oggetto di rateazione non è causa ostativa: è necessario che la rateazione sia stata accolta prima della trasmissione della dichiarazione del 2023 che contiene l'opzione per il C.P.B. (CM18/2024);
 - Debiti per tributi locali, anche se scaduti, non sono causa ostativa (infatti non sono amministrati dall'A.d.E.).

CAUSE DI ESCLUSIONE

Non possono accedere al CPB i soggetti per i quali sussiste una delle seguenti cause di esclusione:

- omessa presentazione della dichiarazione dei redditi in 1 dei 3 anni precedenti a quello di applicazione del concordato (*anni 2023, 2022, 2021*);
- condanna per reati in materia di imposte sui redditi e IVA di cui al D.Lgs. n. 74/2000, false comunicazioni sociali di cui all'art. 2621, C.c., riciclaggio, impiego di

denaro, beni o utilità di provenienza illecita o autoriciclaggio ex artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter 1, C.p.c., commessi nei 3 anni precedenti a quelli di applicazione del concordato (*anni 2023, 2022, 2021*). Il patteggiamento equivale a condanna. Il Vice-ministro Leo ha notiziato che il patteggiamento impedisce l'adesione al concordato solo se la pena è superiore a 2 anni;

- con riferimento al 2023, l'imprenditore o il professionista ha conseguito redditi esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile in misura superiore al 40% del reddito d'impresa o professionale;
- aderisce dal 2024 al regime forfettario (passaggio da regime ordinario a regime forfettario);
- nel 1° anno cui si riferisce la proposta di concordato (2024), la società o l'ente risulta interessato da una operazione straordinaria, quali: fusione, scissione, conferimento, cessione d'azienda o di ramo di essa, trasformazione;
- In caso di **società personali o associazioni**, nel 1° esercizio concordatario (2024) si è **modificata la compagine** sociale:
 - a) sia per atti inter vivos (ingresso nuovi soci da aumento di capitale, cessione quote, recesso, esclusione, donazione), sia mortis causa (successioni);
 - b) Non rileva la modifica della % di partecipazione.

EFFETTI DELL'ACCETTAZIONE DELLA PROPOSTA

In caso di accettazione della proposta il contribuente deve dichiarare gli importi concordati ai fini delle imposte sui redditi e IRAP a prescindere dal reddito effettivo.

L'accettazione della proposta obbliga al rispetto del concordato anche i soci o gli associati dei soggetti di cui agli artt. 5, 115 e 116, TUIR (società di persone, di capitale in trasparenza, associazioni professionali, ecc.).

RAPPORTO CON IL REDDITO EFFETTIVO

Non rilevano ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, IRAP, contributi previdenziali, gli eventuali maggiori o minori redditi effettivi o valori della produzione netta effettivi rispetto a quelli oggetto di concordato.

È, comunque, possibile versare i contributi sul reddito effettivo se di importo *superiore* a quello concordato.

Precisazione normativa molto importante: qualora disposizioni normative facciano riferimento, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, va tenuto conto del reddito effettivo e non di quello concordato.

Inoltre, il reddito effettivo rileva ai fini ISEE.

Ecco che si rende necessario indicare il reddito effettivo nel già conosciuto rigo RN1, casella numero 1:

QUADRO RN IRPEF	RN1 REDDITO COMPLESSIVO	1 Reddito di riferimento per agevolazioni fiscali	2 Credito per fondi comuni Credito art. 3 d.lgs.147/2015	3 Perdite compensabili con crediti di colonna 2	4 Reddito minimo da partici- pazione in società non operative	5
		,00	,00	,00	,00	,00

L'Agenzia delle Entrate liquida le dichiarazioni dei soggetti che hanno aderito al CPB secondo le regole dell'art. 36/bis, recuperando le imposte non versate.

Il contribuente può comunque sanare i mancati pagamenti con il ravvedimento operoso (art. 13, D.Lgs. 472/1997). A tal proposito, merita evidenziare che l'articolo 22 del D.Lgs. 13/2024 prevede quale causa di decadenza il mancato pagamento delle imposte concordatarie, sempre fatto salvo l'adempimento spontaneo a mezzo del ravvedimento operoso. Quindi il contribuente che non ha versato nei termini le imposte, dovrà essere veloce a sanare l'irregolarità per non decadere dal concordato.

ADEMPIMENTI

Nei periodi d'imposta oggetto di concordato continuano a sussistere gli adempimenti fiscali ordinari e pertanto i soggetti interessati sono tenuti:

- ✓ agli ordinari obblighi contabili e dichiarativi;
- ✓ alla presentazione dei mod. ISA.

Quindi, aderire al concordato non fornisce alcuna agevolazione in materia di adempimenti. Ciò è comunque giustificato dal fatto che nel 2026 il contribuente potrà rinnovare il concordato e, a quel punto, i dati che verranno presi a riferimento sono quelli del 2025.

RINNOVO DEL CONCORDATO

Decorso il biennio oggetto di concordato, al sussistere dei predetti requisiti e in assenza di cause di esclusione, l'Agenzia delle Entrate formula una nuova proposta di concordato relativa al biennio successivo, a cui il soggetto può aderire entro il termine del 31 luglio.

QUANTIFICAZIONE DEL REDDITO DI RIFERIMENTO E CONCORDATARIO

REDDITO DI LAVORO AUTONOMO

Il reddito di lavoro autonomo proposto al soggetto è individuato con riferimento alle regole ordinarie di cui all'art. 54, co. 1, TUIR, senza considerare:

- plusvalenze e minusvalenze di cui ai co. 1-bis e 1-bis.1 dell'art. 54;
- redditi o quote di redditi relativi a partecipazioni in società di persone o associazioni professionali di cui all'art. 5, TUIR;
- corrispettivi da cessione clientela e di elementi immateriali.

Nei periodi di CPB, il saldo netto tra le plusvalenze e le minusvalenze, nonché i redditi da partecipazioni e i corrispettivi da cessione clientela ed elementi immateriali determina una corrispondente variazione del reddito concordato.

Il reddito minimo concordato non può essere inferiore a € 2.000.

In caso di società semplici o soggetti equiparati ai sensi dell'art. 5, TUIR, il limite di € 2.000 è ripartito tra i soci / associati in base alle relative quote di partecipazione.

Si propone uno schema per la determinazione della base di calcolo del concordato da indicare nel rigo P04:

Quantificazione del reddito professionale caratteristico	
	Reddito del quadro RE
-	Plusvalenze
-	corrispettivi cessione clientela
-	Corrispettivi cessione elementi immateriali
-	redditi da partecipazione in soggetti ex art. 5, TUIR
+	minusvalenze
=	Reddito di riferimento per la proposta di concordato

Stabilito quale sia il reddito su cui si fonda la proposta concordataria, vediamo in maniera schematica come determinare il reddito negli anni 2024 e 2025.

Si propone uno schema operativo Modalità di quantificazione del reddito a seguito della proposta concordataria

Reddito professionale concordatario rettificato	
	Reddito concordato con l'Agenzia delle Entrate
+	Plusvalenze
+	Corrispettivi cessione clientela e elementi immateriali
+	redditi da partecipazione in soggetti ex art. 5, TUIR
-	minusvalenze
=	reddito di lavoro autonomo da dichiarare

REDDITO D'IMPRESA

Il reddito d'impresa proposto al soggetto è individuato con riferimento alle regole ordinarie, a seconda della tipologia di contabilità adottata (ordinaria o semplificata), senza considerare:

- plusvalenze o sopravvenienze attive, nonché minusvalenze o sopravvenienze passive, perdite su crediti;
- utili o perdite redditi relativi a partecipazioni in società di persone o associazioni professionali di cui all'art. 5, TUIR, ovvero in società o enti di cui all'art. 73, co. 1, TUIR in trasparenza art. 115 e 116 e da GEIE (art. 11, D.Lgs. 240/1991).
- Dividendi percepiti nel reddito d'impresa ed erogati da società o enti di cui art. 73 del Tuir.

Nei periodi di CPB, il saldo netto tra le plusvalenze, le sopravvenienze attive, le minusvalenze, le sopravvenienze passive e le perdite su crediti nonché i redditi derivanti dalle predette partecipazioni determina una corrispondente variazione del reddito concordato.

Le perdite fiscali conseguite nei periodi d'imposta precedenti riducono il reddito in base alle disposizioni contenute negli artt. 8 e 84, TUIR.

Il reddito assoggettato a imposizione non può essere inferiore a € 2.000. In caso di snc, sas, associazioni professionali ex art. 5, TUIR, nonché di società di capitali trasparenti di cui agli artt. 115 e 116, TUIR, il limite di € 2.000 è ripartito tra i soci, associati o collaboratori familiari (CM 18/2024) in base alle relative quote di partecipazione.

Le perdite generate dalla differenza fra il reddito concordatario e la somma algebrica (plusvalenze, minusvalenza, perdite su crediti, redditi o perdite da partecipazione) riducono i redditi dei periodi d'imposta concordatari dei periodi d'imposta successivi (es. 2026) secondo le regole art. 8 e 84 Tuir.

Anche per gli imprenditori proponiamo uno schema sintetico di determinazione della base di calcolo del concordato:

Determinazione del reddito d'impresa caratteristico	
	Reddito quadro RF o RG
+	Minusvalenze e sopravvenienze passive
+	Perdite su crediti
+	Perdite da partecipazioni in società trasparenti e di società o enti art. 73, co. 1 Tuir
-	plusvalenze e sopravvenienze attive
-	Utili da partecipazione in società trasparenti
=	Reddito d'impresa caratteristico

Con un ulteriore schema proponiamo la modalità di quantificazione del reddito concordatario per il 2024 e 2025.

Reddito d'impresa concordatario rettificato	
	Reddito concordato con Agenzia Entrate (P06)
+	Plusvalenze e sopravvenienze del periodo 2024
+	Utili da partecipazione in società trasparenti e altri utili erogati da società ed enti art. 73, co. 1 Tuir
-	Perdite da partecipazione in società trasparenti
-	Minusvalenze e sopravvenienze passive
-	Perdite su crediti
-	perdite fiscali pregresse
=	reddito d'impresa da dichiarare

VALORE DELLA PRODUZIONE NETTA IRAP

Il valore della produzione netta ai fini IRAP proposto è individuato in base alle regole ordinarie contenute nel D.Lgs. n. 446/97, senza considerare le componenti di cui art. 15 e

16 (plusvalenze o sopravvenienze attive e passive, nonché le minusvalenze, redditi da partecipazione, ecc.) ove rilevanti a fini IRAP e senza considerare le spese per personale dipendente (CM 18/2023).

Nel periodo del CPB, il saldo netto tra le componenti di cui art. 15 e 16 rilevanti ai fini IRAP determina una corrispondente variazione del valore della produzione netta concordato.

Il valore della produzione netta minimo concordato non può essere inferiore a € 2.000.

Esempio: Determinazione del reddito 2023 normalizzato

Si supponga di avere la seguente situazione per una S.r.l. (non trasparente):

- reddito 2023 soggetto a IRES € 85.000;
- Valore della produzione 2023 soggetto a IRAP € 110.000;
- plusvalenze/sopravvenienze soggette sia a IRES che a IRAP € 40.000;
- minusvalenze/sopravvenienze passive soggette sia a IRES che a IRAP € 20.000;
- perdite su crediti € 10.000;
- perdite fiscali pregresse € 20.000;
- primo acconto IRES versato $[(85.000 - 20.000 \times 80\% \text{ per le perdite}) \times 24\% \times 50\% = € 8.280$;
- primo acconto IRAP versato $(110.000 \times 3,9\%) \times 50\% = € 2.145$

Esempio: Determinazione del reddito 2023 normalizzato

DETERMINAZIONE DEL REDDITO NORMALIZZATO IRES	
Reddito 2023 IRES	85.000
Plusvalenze/sopravvenienze attive	- 40.000
Minusvalenze/sopravvenienze passive	+ 20.000
Perdite su crediti	+ 10.000
Reddito normalizzato IRES 2023	75.000

DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLA PRODUZIONE NORMALIZZATO IRAP	
Valore della produzione 2023	110.000
Plusvalenze/sopravvenienze attive	- 40.000
Minusvalenze/sopravvenienze passive	+ 20.000
Valore della produzione normalizzata IRAP 2023	90.000

Esempio: PROPOSTA CONCORDATARIA ANNO 2024

Si supponga di avere i seguenti redditi come **proposta di concordato**:

- reddito proposto IRES per 2024 90.000 euro;
- reddito proposto IRES per 2025 95.000 euro;
- valore della produzione proposta IRAP per 2024 100.000 euro;
- valore della produzione proposta IRAP per 2025 110.000 euro.

Il quadro P andrà compilato come segue, supponendo di accettare la proposta dell'Agenzia delle entrate:

QUADRO P	Condizioni di accesso	
Concordato Preventivo Biennale	P01	Presenza dei requisiti <input checked="" type="checkbox"/> <small>Storare la scelta</small>
	P02	Assenza di cause d'esclusione <input checked="" type="checkbox"/> <small>Storare la scelta</small> <small>(Dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000)</small>
	P03	Presenza di eventi straordinari <input type="checkbox"/> <small>Storare la scelta</small> <small>(Dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000)</small>
Dati contabili		
	P04	Reddito rilevante ai fini del CPB 75.000,00
	P05	Valore della produzione netta IRAP rilevante ai fini del CPB 90.000,00
Proposta CPB		
	P06	Reddito proposto ai fini del CPB p.i. 2024 90.000,00
	P07	Reddito proposto ai fini del CPB p.i. 2025 95.000,00
	P08	Valore della produzione netta IRAP proposto ai fini del CPB p.i. 2024 100.000,00
	P09	Valore della produzione netta IRAP proposto ai fini del CPB p.i. 2025 110.000,00
Accettazione proposta CPB e firma dichiarazione sostitutiva righe P02 e P03		
	P10	Accettazione della proposta di reddito di impresa/lavoro autonomo e del valore della produzione netta IRAP ai fini CPB per il p.i. 2024 e il p.i. 2025 e firma delle dichiarazioni sostitutive P02 e P03 FIRMA Mario Rossi

Esempio: IMPONIBILE ANNO 2024

Si supponga di avere per il 2024 una plusvalenza da cessione di cespiti di 15.000 euro: in tal caso nel nostro esempio sopra riportato il reddito CPB per il 2024:

- per IRES sarà pari a 89.090 euro (= 90.000 + 15.000 - 20.000 x 80% per le perdite pregresse);
- per IRAP pari a 115.000 euro (= 100.000 + 15.000).

FLAT TAX MAGGIOR REDDITO

La lettera l), comma 1, articolo 4, del D.Lgs 108/2024 introduce il nuovo art. 20-bis, D.Lgs. 13/2024, prevedendo in via facoltativa un'imposizione sostitutiva:

- strutturata in 3 aliquote (10% / 12% / 15%) applicabili in base al punteggio ISA ottenuto dal contribuente nel periodo precedente a quello cui si riferisce la proposta;
- applicata sulla differenza tra il reddito concordato e quello dichiarato per il periodo d'imposta antecedente rettificato ai sensi degli artt. 15 e 16.

Aliquota applicata	Punteggio ISA 2023
15%	inferiore a 6
12%	pari o superiore a 6 e inferiore a 8
10%	pari o superiore a 8

In caso di rinnovo del concordato, per l'individuazione dell'eccedenza di reddito da assoggettare ad imposta sostitutiva si assume il reddito effettivo dichiarato nel periodo d'imposta antecedente a quelli del biennio di rinnovo del concordato, rettificato in base agli articoli 15 e 16.

Esempio 1:

- Reddito concordatario: € 50.000 (cioè l'importo che viene proposto dal SW, che è al netto delle componenti straordinarie)

- Reddito dichiarato nel 2023: € 40.000 (comprensivo di € 12.000 di plusvalenze e € 5.000 di minusvalenze)
- Voto ISA 2023: 7

	Anno 2023	Anno 2024	Calcoli
Reddito concordatario rettificato		50.000	
Reddito 2023 rettificato	33.000		40.000 – 12.000 + 5.000
Reddito assoggettabile a imposta sostitutiva		17.000	50.000 – 33.000
Aliquota imposta sostitutiva		12%	17.000 * 12%
Reddito tassato con aliquote ordinarie		33.000	IRPEF e addizionali ad aliquote ordinarie
Il reddito rettificato 2023 sarà utilizzato anche per il calcolo della sostitutiva del 2025			

Esempio 2:

- Reddito concordatario: € 80.000
- Reddito effettivo: € 70.000
- Reddito dichiarato nel 2023: € 60.000 (non c'erano componenti straordinarie)
- Voto ISA 2023: 8

FATTISPECIE	IMPORTI
REDDITO CONCORDATO 2024	80.000
REDDITO EFFETTIVO 2024	70.000
REDDITO DICHIARATO 2023	60.000
EXTRA-REDDITO ASSOGGETTATO IMPOSTA SOST. (80.000 – 60.000)	20.000
% imposta sostitutiva da applicare su € 20.000	10%

Esempio 3:

- Reddito concordatario: € 85.000
- Reddito effettivo: € 140.000
- Reddito dichiarato nel 2023: € 60.000 (non c'erano componenti straordinarie)
- Voto ISA 2023: 9

FATTISPECIE	IMPORTI
REDDITO CONCORDATO 2024	85.000
REDDITO EFFETTIVO 2024	140.000
REDDITO DICHIARATO 2023	60.000
EXTRA-REDDITO ASSOGGETTATO IMPOSTA SOST. (85.00 – 60.000)	25.000

Con voto ISA 9, l'imposta sostitutiva è del 10%, quindi il contribuente verserebbe:

- IRPEF ordinaria sul reddito di 60.000 euro;

- imposta sostitutiva pari a 2.500 euro calcolata su 25.000 euro;
- nessuna imposta su € 55.000, cioè sul maggior reddito effettivo rispetto a quello concordato (140.000 – 85.000).

In questo caso il vantaggio è duplice:

1. il maggior reddito effettivo è completamente detassato;
2. l'extra reddito rispetto al dichiarato per il 2023 è soggetto all'imposta sostitutiva e non all'IRPEF progressiva

L'imposta sostitutiva va corrisposta entro il termine di versamento del saldo delle imposte sul reddito dovute per il periodo d'imposta concordato 30 giugno o entro il 30° giorno successivo ai termini previsti, maggiorando le somme dello 0,40% (ex art. 17, co. 2, DPR n. 435/2001).

CONCORDATO E IVA

L'adesione al concordato non produce effetti ai fini IVA la cui applicazione avviene in base alle regole ordinarie.

CIRCOSTANZE ECCEZIONALI DI FUORIUSCITA

Il Legislatore ha previsto che in casi eccezionali *individuati dal DM MEF 14/6/2024* che determinano minori redditi effettivi o valori della produzione netta effettivi, eccedenti il 30% rispetto a quelli oggetto di concordato, il CPB cessa di produrre effetti a decorrere dal periodo di imposta in cui tale differenza si realizza.

CM 18/2024: i redditi o il VAP da porre a confronto con il reddito concordato sono:

- per i soggetti ISA il reddito o il VAP effettivo;
- per i forfettari il reddito ordinariamente determinato.

L'articolo 4 del decreto individua le circostanze eccezionali che, se determinano minori redditi o minori valori della produzione netta effettivi in misura superiore al 30% rispetto a quelli oggetto di concordato, ne fanno cessare gli effetti. Si tratta di:

- a) eventi calamitosi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza;
- b) altri eventi straordinari che hanno comportato:
- *danni ai locali* destinati all'attività d'impresa o di lavoro autonomo, tali da renderli totalmente o parzialmente inagibili e non più idonei all'uso;
 - *danni rilevanti alle scorte di magazzino* tali da causare la sospensione del ciclo produttivo;
 - *l'impossibilità di accedere ai locali* di esercizio dell'attività;
 - la *sospensione dell'attività*, laddove *l'unico o principale cliente* sia un soggetto il quale, a sua volta, a causa di detti eventi, abbia interrotto l'attività;
- c) liquidazione ordinaria, liquidazione coatta amministrativa o giudiziale;
- d) cessione in affitto dell'unica azienda;
- e) sospensione dell'attività ai fini amministrativi con comunicazione alla C.C.I.A.A.,
- f) sospensione della professione dandone comunicazione all'Ordine o alla Cassa previdenziale di competenza.

Lo sconto sul 2024 per eventi straordinari

L'articolo 5 del decreto prevede che il software messo a punto dall'Agenzia delle Entrate tenga conto, riducendo le proposte, di possibili eventi straordinari comunicati dal contribuente (rigo P03) e riferiti al 2024.

Gli sconti su base percentuale relativi alle basi imponibili proposte e relativo codice da indicare in P03:

- Cod. 1: 10%, in presenza di eventi straordinari che hanno comportato la *sospensione dell'attività economica per un periodo compreso tra 30 e 60 GG*;
- Cod. 2: 20%, in presenza di eventi straordinari che hanno comportato la *sospensione dell'attività economica per un periodo superiore a 60 GG e fino a 120 GG*;
- Cod. 3: 30%, in presenza di eventi straordinari che hanno comportato la *sospensione dell'attività economica per un periodo superiore a 120 GG*.

Gli eventi straordinari ai quali si fa riferimento sono quelli relativi alle specifiche situazioni eccezionali disciplinate nell'articolo 4 dello stesso decreto (*vedi sopra*) verificatesi nel periodo d'imposta in corso al 31/12/2024 e, in ogni caso, in data antecedente all'adesione al concordato.

MISURE PER GRADUARE IL CONCORDATO

Al fine di garantire il graduale raggiungimento di un livello corrispondente alla piena affidabilità al termine del biennio oggetto di concordato, la proposta per il periodo d'imposta in corso al 31/12/2024 relativa ai redditi, tiene conto di quelli dichiarati per il periodo di imposta in corso al 31/12/2023 e, nella misura del 50%, del maggiore reddito individuato con la metodologia di cui all'Allegato 1.

BENEFICI PREMIALI

Per i periodi d'imposta oggetto di concordato ai soggetti che aderiscono alla proposta dell'Agenzia delle Entrate sono riconosciuti i benefici premiali ISA di cui all'art. 9-bis, co. 11, DL n. 50/2017 esclusione disciplina delle società non operative, esonero visto di conformità per compensazioni oltre € 70.000 / € 50.000, esclusione accertamenti basati su presunzioni semplici, ecc..

DETERMINAZIONE ACCONTI

L'acconto IRPEF/IRES e IRAP relativo ai periodi d'imposta oggetto del concordato è calcolato in base ai redditi e valore della produzione netta concordati.

Per il 2024 (primo anno di adesione al CPB):

- se l'acconto IRPEF / IRES è determinato sulla base dell'imposta relativa al 2023 (metodo storico), è dovuta una maggiorazione pari al 10% della differenza (se positiva) tra il reddito concordato e quello d'impresa / lavoro autonomo 2023, rettificato in base agli artt. 15 e 16, D.Lgs. n. 13/2024. La maggiorazione va versata entro il termine previsto per il versamento della seconda / unica rata dell'acconto

- se l'acconto IRAP è determinato sulla base dell'imposta relativa al 2023 (metodo storico), è dovuta una maggiorazione pari al 3% della differenza (positiva) tra il valore della produzione netta concordato e quello dichiarato per il 2023, rettificato in base all'art. 17, D.Lgs. n. 13/2024. La maggiorazione va versata entro il termine previsto per il versamento della seconda / unica rata dell'acconto;
- se l'acconto è determinato sulla base dell'imposta relativa al 2024 (metodo previsionale), la seconda rata dell'acconto IRPEF, IRES e IRAP è calcolata quale differenza tra l'acconto complessivamente dovuto in base al reddito / VAP concordato e quanto versato con la 1^a rata calcolata in base alle regole ordinarie.

ESEMPIO: determinazione degli acconti per il 2024 (1° anno di adesione al CPB)

Tornando al nostro esempio si riportano di seguito i conteggi degli acconti da versare per il 2024 con le due metodologie.

- **Metodo storico**

- reddito IRES 2023 “normalizzato” = € 75.000
- valore della produzione IRAP 2023 “normalizzato” = € 90.000
- reddito CPB IRES 2024 = € 90.000
- valore della produzione CPB IRAP 2024 = € 100.000
- perdite fiscali pregresse = € 20.000
- primo acconto IRES versato $[(85.000 - 20.000 \times 80\% \text{ per le perdite}) \times 24\% \times 50\% = € 8.280$
- primo acconto IRAP versato $(110.000 \times 3,9\%) \times 50\% = € 2.145$
- maggiorazione 10% IRES = $(90.000 - 75.000) \times 10\% = € 1.500$
- maggiorazione 3% IRAP = $(100.000 - 90.000) \times 3\% = € 300$
- secondo acconto IRES = $8.280 + 1.500 = € 9.780$
- secondo acconto IRAP = $2.145 + 300 = € 2.445$

- **Metodo previsionale**

- reddito normalizzato IRES 2024 = € 89.090 (=90.000 + 15.000 - 20.000 x 80% per le perdite pregresse)

- valore della produzione normalizzato IRAP 2024 = € 115.000 (= 100.000 + 15.000)
- secondo acconto IRES = $89.090 \times 24\% - 8.280 = € 13.101,60$
- secondo acconto IRAP = $115.000 \times 3,90\% - 2.145 = € 2.340$

CODICI TRIBUTO

Con la RM 19/9/2024, n. 48/E sono stati individuati i codici tributo per il versamento delle somme concordatarie interessate da imposta sostitutiva, che riportiamo:

- “4068” denominato “CPB - Soggetti ISA persone fisiche - Maggiorazione acconto imposte sui redditi - Art. 20, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 13 del 2024”; 3
- “4069” denominato “CPB - Soggetti ISA diversi dalle persone fisiche - Maggiorazione acconto imposte sui redditi - Art. 20, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 13 del 2024”;
- “4070” denominato “CPB - Soggetti ISA - Maggiorazione acconto IRAP - Art. 20, comma 2, lett. b), del d.lgs. n. 13 del 2024”;
- “4071” denominato “CPB - Soggetti ISA - Imposta sostitutiva di cui all’articolo 20-bis, comma 1, del d.lgs. n. 13 del 2024”;
- “4072” denominato “CPB - Soggetti forfetari - Maggiorazione acconto imposte sui redditi - Art. 31, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 13 del 2024”;
- “4073” denominato “CPB - Soggetti forfetari - Imposta sostitutiva di cui all’articolo 31-bis del d.lgs. n. 13 del 2024”.

In sede di compilazione del modello F24, i codici tributo “4068”, “4069”, “4071”, “4072” e “4073” sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nel campo “Anno di riferimento”, dell’anno d’imposta cui si riferisce il versamento, espresso nel formato “AAAA”.

CESSAZIONE DEL CONCORDATO

Il Legislatore ha previsto che il concordato cessa di avere efficacia dal periodo d'imposta nel quale il contribuente:

1. modifica l'attività svolta nel biennio concordatario rispetto a quella esercitata nel periodo d'imposta precedente al biennio, *salvo che* per la nuova attività sia prevista l'applicazione dello stesso ISA;
2. cessa l'attività;
3. adesione al regime forfettario
4. operazione di fusione, scissione, conferimento, cessione azienda o ramo di essa ovvero modifiche della compagine sociale per società di persone / associazione professionale di cui all'art. 5, TUIR;
5. aver dichiarato ricavi ex artt. 85, co. 1, lett. a) e b), TUIR / compensi ex art. 54, co. 1, TUIR di ammontare superiore a € 7.746.853 (limite di ricavi maggiorato del 50%) (ossia $5.164.569 * 1,50$), quindi:
 - con ricavi $> 5.164.569$ ma $\leq 7.746.853$: non si applicano più gli ISA, ma si continua nel concordato;
 - con ricavi $> 7.746.853$: cessa anche il concordato.

DECADENZA CONCORDATO

L'articolo 22 del D.Lgs. 13/2024 prevede che il concordato cessa di produrre effetto per entrambi i periodi d'imposta nel caso in cui:

- a)** a seguito di accertamento, nei periodi d'imposta oggetto del concordato o in quello precedente, risultino:
- attività non dichiarate o l'inesistenza o indeducibilità di passività dichiarate, per un importo superiore al 30% dei ricavi dichiarati,
 - ovvero risultano commesse altre violazioni di non lieve entità.

Esempi di calcolo di differenziali di attività non dichiarate o indeducibilità di costi:

	Caso 1	Caso 2
Ricavi dichiarati	1.000.000	60.000
Rimanenze non dichiarate o ricavi non dichiarati o costi indeducibili	100.000	20.000
Soglia di tolleranza 30%	300.000 (1.000.000 x 30%)	18.000 (60.000 x 30%)
Effetti	No decadenza	Si decadenza

Sono considerate di non lieve entità:

- 1) le violazioni constatate che integrano le fattispecie di reato in materia di imposte sui redditi e IVA ex D.Lgs. 74/2000, relativamente ai periodi d'imposta oggetto del concordato (2024 e 2025) e ai 3 precedenti (2021, 2022, 2023);
- 2) la comunicazione inesatta o incompleta dei dati ISA, in misura tale da determinare un minor reddito o valore netto della produzione oggetto del concordato per un importo superiore al 30%.

NB: per 1) e 2), la violazione non rileva:

- *se regolarizzata* mediante ravvedimento
 - e se non è già stata constatata o sono iniziati accessi, ispezioni o verifiche o attività amministrative di accertamento conosciute dal contribuente;
- 3) omessa presentazione della dichiarazione dei REDDITI, IRAP, IVA o mod. 770 per gli anni oggetto del concordato la violazione non rileva *se regolarizzata* mediante ravvedimento;
 - 4) Contestazione, negli anni concordatari, in numero pari o superiore a 3 (commesse in giorni diversi) per:

- mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione dei corrispettivi giornalieri, ovvero la memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri (art. 6, co. 2-bis, D.Lgs. 471/97)
 - mancata emissione di documenti di trasporto ovvero emissione per importi inferiori a quelli reali (art. 6, co. 3, D.Lgs. n. 471/97);
- 5) l'omessa tenuta o conservazione delle scritture contabili, documenti o registri previsti in materia di imposte dirette o IVA;
- 6) l'omessa installazione o manomissione del RT;
- b) a seguito di modifica o integrazione della dichiarazione dei redditi ai sensi dell'art. 2, co. 8, DPR n. 322/98, i dati o informazioni dichiarate dal soggetto determinano una quantificazione diversa dei redditi o valore della produzione netta. Il differenziale deve essere $> 30\%$ (CM 18/2024: per una interpretazione sistematica delle norme) rispetto a quelli in base ai quali è avvenuta l'accettazione della proposta di concordato;
- c) Sono indicati, nella dichiarazione dei redditi, dati non corrispondenti a quelli comunicati ai fini della definizione della proposta di concordato;
- d) ricorre una delle seguenti cause di esclusione:
- omessa presentazione della dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno 1 dei 3 periodi d'imposta precedenti
 - condanna per uno dei reati in materia di imposte sui redditi e IVA, falso in bilancio, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio, commessi nei 3 periodi d'imposta antecedenti
 - assenza di debiti tributari o previdenziali pari o superiori a € 5.000 (salvo siano sospesi o rateizzati);

NB: anche dopo la trasmissione della dichiarazione (es. nel 2025), se si decade da una rateazione in corso per atti impositivi del 2023, si decade anche dal concordato.

e) omesso versamento delle imposte relative ai redditi o valore della produzione netta dovute a seguito dell'adesione al CPB, salvo che non siano state oggetto di ravvedimento.

Nel caso di decadenza dal concordato, sono dovute le imposte ed i contributi determinati tenendo conto del reddito e del valore della produzione netta concordati se maggiori di quelli effettivamente conseguiti.

SOGGETTI FORFETARI

I soggetti forfetari di cui all'art. 1, co. da 54 a 89, L. 190/2014 accedono al CPB in base alle modalità, che ricalcano quelle applicabili ai soggetti ISA.

Per il 2024 il Concordato per i forfettari è limitato, in via sperimentale, a 1 anno.

Cause di esclusione

Non possono accedere al CPB i forfettari che:

- iniziano l'attività nell'anno precedente a quello concordatario (es. 2023);
- hanno debiti tributari e contributivi (comprese sanzioni ed interessi) divenuti definitivi nel 2023 pari o superiori a € 5.000, salvo non siano sospesi o rateizzati;
- mancata presentazione di dichiarazione dei redditi in 1 de 3 periodi precedenti (2023, 2022, 2021);
- condanna per reati tributari, di riciclaggio e autoriciclaggio commessi negli ultimi 3 periodi d'imposta precedenti al concordato (2023, 2022, 2021).

Reddito concordatario

Il reddito d'impresa o professionale viene determinato secondo le regole dell'art. 9, con un reddito minimo di € 2.000

Acconti

- A regime l'acconto delle imposte sui redditi relativo ai periodi d'imposta oggetto del concordato è determinato secondo le regole ordinarie tenendo conto del reddito concordato. Per il 2024:
 - se l'acconto è determinato sulla base dell'imposta relativa al 2023 (metodo storico), è dovuta una maggiorazione pari al 10% (3% per forfetario "start up") della differenza (se positiva) tra il reddito concordato e quello d'impresa / lavoro autonomo 2023.
 - La maggiorazione va versata entro il termine previsto per il versamento della seconda / unica rata dell'acconto;
 - se l'acconto è determinato sulla base dell'imposta relativa al 2024 (metodo previsionale), la seconda rata dell'acconto è calcolata quale differenza tra l'acconto complessivamente dovuto in base al reddito concordato e quanto versato con la prima rata calcolata in base alle regole ordinarie.

Regime opzionale reddito eccedente

La lettera r), comma 1, articolo 4, D.Lgs. 108/2024 introduce il nuovo art. 31-bis, D.Lgs. n. 13/2024, prevedendo in via facoltativa un'imposizione sostitutiva applicata sulla differenza tra il reddito concordato e quello dichiarato per il 2023, nella misura del:

- 10% in caso di soggetto forfetario;
- 3% in caso di regime forfetario "start up".

In caso di rinnovo del concordato, per l'individuazione dell'eccedenza di reddito che può essere assoggettata a imposta sostitutiva si assume il reddito effettivo dichiarato nel periodo d'imposta antecedente a quelli di rinnovo.

L'imposta sostitutiva va corrisposta entro il termine di versamento del saldo delle imposte sul reddito dovute per il periodo d'imposta concordato (i versamenti possono essere effettuati entro il trentesimo giorno successivo ai termini previsti, maggiorando le somme da versare dello 0,40% ex art. 17, comma 2, DPR n. 435/2001).

Cause di cessazione del CPB per i forfettari

Ai sensi dell'art. 32, D.Lgs. n. 13/2024 il concordato cessa di avere efficacia dal periodo d'imposta nel quale il contribuente:

- modifica l'attività svolta nel corso del 2024 rispetto a quella esercitata nel 2023, salvo che per la nuova attività sia applicabile il medesimo coefficiente di redditività; (CM 18/2024)
- cessa l'attività;
- dichiarano nel 2024 ricavi o compensi (incassati) di ammontare superiore a € 150.000, ossia con ricavi / compensi superiori del 50% rispetto al limite di € 100.000 previsto dall'art. 1, co. 71, 2° periodo, L. 190/2014.

Di conseguenza, se nel periodo di vigenza del CPB (2024/2025) un contribuente forfettario – che ha quale limite di permanenza in corso d'anno nel regime pari ad €. 100.000 – non vedrà cessare il concordato preventivo biennale fino al superamento della soglia di 150.000 €. di ricavi/compensi.

Non è però chiaro, al momento, quali imposte saranno applicate sul maggior reddito concordato:

- IRPEF, addizionali ed incrementale;
- oppure imposta sostitutiva e relativa incrementale.

Per i forfettari quindi, alla luce delle modifiche apportate dal D.Lgs. 108/2024 al D.Lgs. 13/2024, è necessario distinguere tre situazioni riferite al periodo d'imposta 2024:

1. ricavi/compensi compresi tra 85.000 e 100.000 euro;
2. ricavi/compensi superiori a 150.000 euro;
3. ricavi/compensi compresi tra 100.000 e 150.000 euro.

Situazione 1 - ricavi/compensi compresi tra 85.000 e 100.000 euro:

- determina l'uscita dal regime dal 2025,

- CPB valido per l'anno 2024 con tassazione sostitutiva opzionale (con aliquota del 10% o del 3%) sulla differenza positiva tra il reddito concordato con l'Agenzia per il 2024 e il reddito realizzato nel 2023.

Situazione 2 - ricavi/compensi superiori a 150.000 euro:

- uscita dal regime dal 2024,
- CPB cessa nel 2024 e si applica la tassazione ordinaria.

Situazione 3 - ricavi/compensi compresi tra 100.000 e 150.000 euro:

- ✓ il CPB rimane valido: non si realizza la causa di cessazione prevista nell'art. 32, lett. b-bis;
- ✓ il contribuente esce dal regime forfettario dal 2024.

Ciò determina:

1. Applicazione dell'IVA dalla 1^a operazione che supera i € 100.000;
2. di applicazione del CPB per quanto riguarda il reddito (che rimangono quelle previste per i soggetti forfettari, in quanto non si verifica la cessazione degli effetti).

La tassazione sul reddito concordato con l'Agenzia per il periodo d'imposta 2024 avviene con le regole previste per i soggetti forfettari (imposta sostitutiva del 15%/5% e del 10%/3% sull'eventuale "surplus" rispetto al 2023).

DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO

Il Legislatore ha poi previsto delle disposizioni di coordinamento valedoli per tutti i soggetti. Per i periodi d'imposta oggetto del concordato gli accertamenti di cui all'art. 39, DPR 600/73 (accertamenti induttivi o analitico-induttivi) non possono essere effettuati, salvo il caso in cui ricorrano le cause di decadenza.

Inoltre, è stata normatizzata una minaccia per chi non aderisce al concordato. Infatti è scritto che l'Agenzia delle Entrate e la GdF *"programmano l'impiego di maggiore capacità operativa per intensificare l'attività di controllo nei confronti dei soggetti che NON aderiscono al concordato preventivo biennale o ne decadono"*.

La seconda previsione riguarda l'impossibilità di modificare una scelta fatta o la possibilità di manifestarla ex novo. Infatti, viene sancito che per l'adesione al concordato preventivo biennale non si applica la disciplina di cui all'art. 2, DL 16/2012 (remissione in bonis), in materia di comunicazioni e adempimenti formali.

La Relazione Illustrativa del Decreto specifica che *"tenuto conto dell'estrema importanza che assume la tempestività nell'accettare la proposta di concordato nei tempi previsti dalla norma, occorre necessariamente escludere che il beneficio possa essere fruito o il regime applicato nelle ipotesi in cui il tardivo assolvimento dell'obbligo di comunicazione ovvero dell'adempimento di natura formale rappresenti un mero ripensamento, ovvero una scelta a posteriori basata su ragioni di opportunità"*.

CONCLUSIONI

Un editorialista ha scritto una sua riflessione sul concordato che è esattamente condivisa anche da chi ha redatto questo intervento, il cui titolo è emblematico: "Il concordato preventivo biennale è un elefante in un negozio di cristalli".

Con la gran quantità di fattispecie previste per l'ingresso, la permanenza e la decadenza, il rischio professionale di proporre ad un contribuente di aderire al concordato è altissimo. Basti pensare ad una delle cause di decadenza che consiste nel "constatare" da parte dell'Agenzia delle Entrate una fattispecie penale di cui al D.lgs. 74/2000. In questi anni stiamo vedendo che l'Agenzia delle Entrate sta imputando l'utilizzo di fatture inesistenti ogni qualvolta il fornitore non ha presentato le dichiarazioni fiscali. Il fatto grave è che è sufficiente la "constatazione" e non è necessaria la "sentenza" che conclami l'evasione (fatto invece necessario nei requisiti per accedere).

Quindi aderire al concordato è molto delicato per gli alti rischi di decadenza.

Nel prossimo numero si completerà la trattazione dell'argomento, riportando le risposte ai quesiti (commentandoli) contenute nella circolare 18/E/2024.